

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1165)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, CIPELLINI, CASTELLACCIO, CELIDONIO, BARDI**
e **CATELLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1970

Compenso per lavoro straordinario
agli ispettori scolastici e ai direttori didattici

ONOREVOLI SENATORI. — Le attribuzioni dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, definite or sono quarant'anni nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e nel regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono notevolmente aumentate nel periodo susseguente alla seconda guerra mondiale.

Invero, stante la proliferazione di leggi, ordinanze e circolari che in materia di istruzione ha caratterizzato l'ultimo trentennio della vita pubblica del nostro Paese, l'applicazione degli articoli 45 e 59 del su citato regolamento generale, per i quali il personale dirigente della scuola elementare è tenuto ad esercitare tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali, ha determinato una sensibile dilatazione dei compiti dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Di detta dilatazione i momenti più significativi sono rappresentati: dalla nuova disciplina per la scelta, l'adozione e la distribuzione dei libri di testo introdotta con il de-

creto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1947, n. 1497, il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1948, numero 175, e la legge 24 luglio 1962, n. 1073; dallo sviluppo delle attività integrative scolastiche provocato dal riordinamento dei patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261, e dai sempre maggiori finanziamenti stabiliti dai piani di sviluppo della scuola di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 31 ottobre 1966, n. 942; dall'estensione dell'area dell'obbligo scolastico al quattordicesimo anno di età che attraverso la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha imposto nuovi raccordi funzionali e didattici tra scuola elementare e scuola secondaria di primo grado; dall'istituzione della scuola materna statale avvenuta con legge 26 marzo 1968, n. 444, e dalla devoluzione, al personale dirigente della scuola elementare, dei relativi compiti di vigilanza e di direzione. L'applicazione dei su citati provvedimenti legislativi ha posto problemi di carattere funzionale, per quanto riguarda gli uffici di direzione didattica e di ispezione scolastica, e di carattere economico in ordine allo

status dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

In effetti, le nuove attribuzioni previste dai su citati provvedimenti per il personale dirigente della scuola elementare comportano tali e tanti adempimenti, non solo di natura didattica, ma anche burocratica, che, per nulla previsti nel 1928, rendono più complesso lo svolgimento dei servizi e più impegnativi, sul piano quantitativo e qualitativo, i compiti dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Una presa d'atto e una prima soluzione dei problemi sollevati dalle più ampie dimensioni assunte dalla funzione dirigente nella scuola elementare si ebbe nel 1948, allorché in sede legislativa, con il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, venne attribuita un'indennità di carica ai direttori didattici e agli ispettori scolastici.

Successivamente, con altri provvedimenti — tra i quali sono da ricordare il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che trasformò l'indennità di carica in indennità di direzione e le leggi 13 marzo 1958, n. 165, e 28 luglio 1961, n. 831, che gradualmente aumentarono la misura dell'indennità a lire 23.000 per i direttori didattici e a lire 31.000 per gli ispettori scolastici — si diede luogo a un più

consistente adeguamento dello *status* funzionale ed economico del personale della scuola elementare che opera a livello dirigenziale.

Gli anzidetti provvedimenti, però, si rivelano oggi del tutto insufficienti. Dal 1961 ad oggi non si è avuta alcuna rivalutazione dell'indennità di direzione, nonostante sia diminuito il potere d'acquisto delle retribuzioni e nonostante da allora, specie per effetto delle leggi relative ai piani di sviluppo della scuola, sia aumentato il lavoro degli uffici scolastici.

È necessario, pertanto, procedere alla revisione dell'attuale *status* concernente la corresponsione e l'attribuzione di compensi e indennità forfettarie al personale dirigente della scuola elementare.

Di conseguenza si sottopone al Parlamento il seguente disegno di legge composto da quattro articoli, nei quali si prevede l'attribuzione, a favore del personale predetto, di un compenso forfettario per il lavoro effettuato oltre l'orario d'obbligo anche per le prestazioni che, pur non rientrando nei veri e propri compiti istituzionali delle direzioni didattiche e degli ispettorati scolastici, comportano, tuttavia, un qualificante impegno di lavoro didattico e burocratico per i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici è corrisposto, a partire dal 1° ottobre 1969, un compenso per lavoro straordinario in misura forfettaria mensile da retribuire con le modalità e i criteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

I direttori didattici di cui al precedente articolo hanno diritto ad un compenso ragguagliato a dieci ore mensili per circoli con non più di trenta classi di scuola pubblica in organico, a venti ore mensili per circoli che comprendano da trentuno a sessanta classi, a trenta ore mensili per circoli di oltre sessanta classi.

Il predetto compenso è maggiorato in ragione di dieci oppure di quindici ore mensili qualora il circolo abbia, rispettivamente, fino a sei o più di sei classi per doposcuola; di dieci oppure di quindici ore mensili nel caso che presso il circolo funzionino, rispettivamente, fino a sei o più di sei classi per doppio turno.

Qualora esista il triplo turno il compenso è maggiorato di trenta ore mensili.

È attribuito un compenso di trenta ore mensili qualora nel circolo funzionino istituzioni di scuole per adulti: corsi serali di scuola popolare, centri di lettura, centri sociali di educazione permanente, scuole estive, scuole festive, scuole reggimentali, scuole per carcerati, eccetera.

In quest'ultimo caso, esulando l'attività del direttore didattico dai compiti d'istituto, il compenso è dovuto al di fuori di eventuali massimali stabiliti dalla legge.

Art. 3.

Gli ispettori scolastici di cui all'articolo 1 hanno diritto ad un compenso ragguagliato a venti ore mensili per circoscrizioni scola-

stiche fino a sei circoli, a trenta ore mensili per circoscrizioni da sette a dodici circoli, a quaranta ore mensili per circoscrizioni di oltre dodici circoli.

Il predetto compenso è maggiorato in ragione di venti ore mensili se nella circoscrizione esistono circoli con sezioni di doposcuola o con classi in doppio turno.

Qualora nella circoscrizione esistano circoli con triplo turno il compenso è maggiorato di trenta ore mensili.

Qualora esistano nella circoscrizione scuole private materne od elementari è attribuito un compenso di trenta ore mensili.

Qualora nella circoscrizione funzionino istituzioni di scuola per adulti è attribuito agli ispettori scolastici lo stesso compenso previsto per i direttori didattici allo stesso titolo.

In quest'ultimo caso il compenso è dovuto al di fuori di eventuali massimali stabiliti dalla legge.

Art. 4.

La corresponsione del compenso di cui alla presente legge è effettuata per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio.

Art. 5.

Alla maggiore spesa di lire 970.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla maggiore spesa di lire 2.630.000.000 a carico dell'esercizio 1970 si farà fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.